

# Condizioni generali di fornitura

## Perfezionamento dell'ordine:

L'ordine pervenuto al Fornitore é irrevocabile da parte del Committente. L'ordine si intende perfezionato quando perviene al Committente l'accettazione scritta (o conferma) da parte del Fornitore.

## Disegni, Documenti Tecnici ed Attrezzature Specifiche:

I disegni, capitolati ed eventuali documenti tecnici, nonché modelli, campioni e le attrezzature specifiche, che il Committente mette a disposizione del Fornitore, restano di proprietà del Committente e possono venire usati soltanto per l'esecuzione dell'ordine.

Nel caso in cui i disegni siano forniti dal Committente, il Fornitore può limitarsi a costruire quanto da essi previsto, restando soltanto pienamente responsabile delle difformità di quanto costruito rispetto ai disegni, e non della funzionalità delle attrezzature o degli stampi.

Se i disegni e quanto prescritto sopra, vengono forniti dal Fornitore, questi ne rimane proprietario.

Il Committente che abbia ricevuto dal Fornitore i disegni o i documenti tecnici, non può utilizzarli, copiarli o comunicarne il contenuto a terzi senza l'autorizzazione scritta del proprietario.

Il Fornitore si impegna a fornire al Committente, con la consegna dei prodotti commissionati, n. 1 copia di quei disegni e documenti, che consentano al Committente di procedere alla normale manutenzione dei prodotti consegnati. Per quanto riguarda gli stampi e le attrezzature è normalmente sufficiente a questo scopo il disegno d'insieme o documentazione equivalente.

Nel caso che il Committente riconosca al Fornitore un concorso alla spesa relativa alla progettazione, ai modelli o alle attrezzature specifiche, il Fornitore resta il proprietario.

In contropartita il Fornitore:

- a) garantisce al Committente l'esclusiva utilizzazione di progettazione, modelli ed attrezzature per l'esecuzione del (i) suo (i) ordine (i);
- b) provvede a sue spese, alla loro conservazione ed alla loro manutenzione, per un periodo non superiore a 2 anni dalla data di consegna dei prodotti.

Se il concorso del Committente alla spesa di attrezzature specifiche avviene per quote ripartite sul quantitativo di prodotto da fornire e tale quantitativo non venisse raggiunto, il Committente ha l'obbligo di pagare anche le quote che si riferiscono ai prodotti non forniti.

Se nel corso della lavorazione si evidenziassero imperfezioni ascrivibili a documenti tecnici o ad attrezzature specifiche errati forniti dal Committente, il Fornitore deve darne immediata comunicazione al Committente stesso ed accordarsi con lui prima di provvedere alla loro eliminazione.

Qualora i difetti non siano imputabili al Fornitore, egli ha il diritto di fatturare al Committente il supplemento delle maggiori spese incontrate, da definirsi di comune accordo.

Se i disegni di progettazione eseguiti dal Fornitore vengono sottoposti all'esame del Committente ed alla sua formale approvazione, o se la soluzione adottata è imposta dal Committente, il Fornitore è liberato dalla sua responsabilità sul funzionamento del prodotto, restando tuttavia pienamente responsabile dei difetti di pura esecuzione.

L'approvazione formale, quando questa sia espressamente richiesta, da parte del Committente dei disegni sottoposti al Fornitore, non deve essere data più tardi di 15 giorni dalla consegna dei disegni.

Nel caso in cui, durante la progettazione, si evidenziassero particolari difficoltà tecniche, o il Committente chiedesse modifiche rilevanti al progetto presentato dal Fornitore, quest'ultimo è libero di chiedere la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

In nessun caso potranno essere richiesti al Fornitore i danni da ciò derivanti.

## Verifiche e Collaudi:

Le caratteristiche generali e specifiche e la procedura per il collaudo sono concordate tra le parti preventivamente alla stipulazione del contratto.

Se a lavorazione ultimata i prodotti sono collaudati presso il Fornitore, egli deve comunicare al Committente la data prevista per il collaudo, in modo da consentire a quest'ultimo, se lo voglia o se previsto dal contratto, di farvi presenziare i suoi incaricati.

Il collaudo ha luogo in ogni caso entro 15 giorni dalla comunicazione.

Eseguito il collaudo in base a quanto sopra specificato, viene redatto un apposito verbale.

In presenza di eventuali difetti funzionali o di costruzione il Committente potrà:

- a) eliminare i difetti con lavorazioni supplementari a carico del Fornitore, in base ad accordi espliciti tra le parti;
- b) invitare il Fornitore a proprie spese alla eliminazione dei difetti;
- c) rifiutare il prodotto difettoso senza richiederne la sostituzione quando i difetti siano tali da farne ritenere impossibile la eliminazione.

Se il materiale è fornito dal Committente:

- nel caso di difetti o vizi occulti deve essere riconosciuto al Fornitore un compenso per le lavorazioni su di esso eseguite;
- il materiale impiegato per la costruzione dei pezzi che risultino viziati da errori di lavorazione, può venire addebitato al Fornitore dopo aver dedotto l'eventuale valore del materiale recuperabile.

Il Fornitore potrà inviare proprio personale presso il Committente per prendere visione dei mezzi e dei procedimenti impiegati, nonché per assistere al collaudo.

La denuncia dei difetti dei prodotti consegnati dovrà essere fatta dal Committente entro 15 giorni dalla ricezione pena l'inefficacia della denuncia.

## Modifiche del progetto:

Nel caso in cui, per esigenze sopravvenute, il Committente richiedesse di modificare la progettazione originaria o il contenuto dei documenti tecnici o delle istruzioni forniti dal Fornitore, egli dovrà tenere a proprio carico il costo delle lavorazioni eseguite in base al progetto o alle istruzioni originarie e quello relativo alle lavorazioni supplementari conseguenti alle modifiche.

Il Fornitore non può essere ritenuto responsabile degli eventuali ritardi di consegna dovuti a modificazioni del progetto o delle istruzioni originarie apportate dal committente.

## Termini di Consegna:

I termini di consegna da fissarsi di comune accordo tra le parti devono essere precisati nelle singole ordinazioni (tenendo conto della data nella quale il Fornitore avrà disponibili disegni, documenti, istruzioni, attrezzature e materiale che dovessero essere forniti dal Committente).

Ove il Committente, avvertito che la merce è pronta per la consegna o la spedizione o il collaudo, non provveda al ritiro o a dare istruzioni per la spedizione o di inviare propri incaricati per il collaudo entro 15 giorni, il Fornitore è autorizzato a consegnare o a spedire o a procedere al collaudo in assenza degli incaricati del Committente.

Il Fornitore, dopo il collaudo, potrà consegnare la merce o immagazzinarla presso di se o altrove a spese e a rischio del Committente.

In tutti questi casi il Fornitore potrà procedere alla fatturazione degli importi pattuiti.

Al di fuori di quanto disposto dai paragrafi precedenti il Fornitore non sarà tenuto al risarcimento di maggiori danni eventualmente richiesti dal Committente.

Qualora la consegna venga ritardata dietro richiesta o per inadempienze del Committente, quest'ultimo dovrà sopportare le spese relative.

## **Prezzi:**

I prezzi si intendono franco fabbrica del Fornitore, al netto di IVA. Gli imballaggi sono esclusi dai prezzi. I prezzi indicati sono basati sui costi della manodopera e dei materiali noti alla data dell'offerta. La revisione dei prezzi è regolata dalle apposite norme contenute nella clausola di revisione che, qualora allegata, costituisce parte integrante del contratto.

## **Imballaggio e Trasporto:**

I mezzi di imballaggio sono definiti di comune accordo in base alle esigenze del tipo di trasporto scelto. I mezzi e le modalità del trasporto sono definiti di comune accordo tra le parti. L'eventuale assicurazione richiesta dal Committente contro i rischi del trasporto, sarà a carico di quest'ultimo.

## **Pagamento:**

Il contratto deve prevedere un anticipo all'ordine.

Il Committente deve procedere al pagamento, nel modo e nei termini pattuiti, secondo le modalità indicate nell'ordine.

In caso di ritardato pagamento, il fornitore ha diritto di chiedere al Committente la corresponsione degli interessi di mora sull'importo dovuto dal giorno della scadenza delle fatture, in ragione del "prime rate" nel periodo considerato maggiorato di 3 punti.

Qualora il pagamento fosse subordinato espressamente all'esito del collaudo o del controllo da parte del Committente, tale collaudo o controllo non deve avvenire oltre il 10° giorno dal ricevimento della merce. Trascorso inutilmente tale termine, la condizione sospensiva perderà ogni effetto.

In ogni caso, qualora la rimozione da parte del fornitore delle cause che hanno impedito l'esito favorevole del collaudo avvenisse prima della scadenza del pagamento prevista dal contratto, tali scadenze dovranno essere rispettate.

## **Garanzia:**

Il Fornitore garantisce il prodotto finito da qualsiasi difetto dipendente da lavorazioni errate o non conformi al pattuito, oppure dal materiale usato.

Il Committente decade dal diritto di garanzia se non denuncia i difetti al fornitore entro 30 giorni dal ricevimento della merce.

Qualora, nel periodo di garanzia, si riscontrassero i difetti definiti sopra il Committente può: eliminare i difetti addebitandone le spese al Fornitore, in base ad accordi preventivi tra le parti;

- a) invitare il Fornitore ad eliminare i difetti a proprie spese;
- b) restituire il prodotto difettoso senza richiederne la riparazione, quando i difetti siano tali da farne ritenere sicuramente impossibile la eliminazione.

Il Committente decade dal diritto di garanzia qualora risultasse che il prodotto contestato sia stato manomesso, riparato da terzi, o utilizzato non conformemente agli impieghi previsti o comunque non correttamente.

Salvo diversa pattuizione, il Fornitore non assume altre responsabilità per difformità o vizi della fornitura al di fuori degli obblighi sanciti dal presente articolo, a meno che risulti dalle circostanze che egli abbia trascurato di osservare quelle regole di prudenza e di diligenza normalmente richieste nell'ambito della sua attività professionale.

## **Foro Competente:**

Per ogni controversia derivante dal contratto è esclusivamente competente il Tribunale di Brescia.